

Ufficio Ambiente
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 09 11
Fax +41 (91) 695 09 29
ambiente@chiasso.ch

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL CONTROLLO
DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
ALIMENTATI CON OLIO ^{EL} O GAS
E POTENZA TERMICA PARI OD INFERIORE AD 1 MW**

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004,
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROlAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio ^{EL} o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 128 del Regolamento Comunale di Chiasso del 1° marzo 2010;

o r d i n a :

Art. 1 Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio ^{EL} o gas.

2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificare la loro conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, pto 1, cpv 1 lett. bl del RLaLPAmb.

Art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici, sia privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.

Art. 3 Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende il controllo periodico degli impianti a combustione e la loro pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.

La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013.

3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a) consentire la regolare esecuzione dei controlli, segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
 - b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti, come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

Art. 4 Categorie di impianti

- a) Categoria 1 - Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio ^{EL} o gas:
 - ✓ bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - ✓ bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
 - ✓ bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
 - ✓ bruciatore a olio ^{EL} aria soffiata a 1 stadio.

- b) Categoria 2 - Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio ^{EL} o gas:
- ✓ bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
 - ✓ bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - ✓ bruciatore ad olio ^{EL} aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - ✓ bruciatore sia olio ^{EL} che gas a 1 stadio.
- c) Categoria 3 - Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
- ✓ bruciatore sia olio ^{EL} che gas a 2 stadi;
 - ✓ bruciatore sia olio ^{EL} che gas modulante.
- d) Categoria 4 - Impianti ibridi e di cogenerazione a gas. (impianti di nuova generazione)
- e) Categoria 5 - Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler, (impianti soggetti ad un controllo "una tantum")

Art. 5 Tariffe applicate

1. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 1 esistente viene fatturato un importo di Fr. 80.- (tassa cantonale di Fr. 10.- compresa).
2. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 2 esistente viene fatturato un importo di Fr. 85.- (tassa cantonale di Fr. 10.- compresa).
3. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 3 esistente viene fatturato un importo di Fr. 95.- (tassa cantonale di Fr. 10.- compresa).
4. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 4 esistente viene fatturato un importo di Fr. 95.- (tassa cantonale di Fr. 10.- compresa).
5. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 5 esistente viene fatturato un importo di Fr. 95.- (tassa cantonale di Fr. 10.- compresa).

Art. 6 Controlli supplementari

1. Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 5.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere ad una regolazione, consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv 2 lett. c ROIAt).

4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 7 Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità ad effettuare il controllo verranno fatturate le seguenti tasse:

⇒ Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati:	fr.	50.--
⇒ Tassa per richiami scritti in forma raccomandata:	fr.	10.--
⇒ Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento:	fr.	20.--

Art. 8 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, il Municipio applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

⇒ Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento:	fr.	200.--
⇒ Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto:	fr.	150.--
⇒ Tassa di messa fuori esercizio forzata:	fr.	350.--
⇒ Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione:	fr.	150.--

Art. 9 Debitore

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

1. La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art. 10 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione summenzionato.

Art. 11 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza Municipale riguardante le tariffe per il controllo degli impianti di combustione del 10 marzo 2014.

Essa viene pubblicata agli albi comunali dal 9 maggio 2016 al 7 giugno 2016 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni

Umberto Balzaretti